

Professioni. Il Consiglio di Stato sul regolamento per gli Albi: la pratica non interessa architetti e ingegneri

Il tirocinio non va esteso

Irrazionali il limite di tre praticanti per studio e l'obbligo dei corsi

Giorgio Santilli
ROMA.

Il tetto massimo di tre praticanti in tirocinio contemporaneamente per ciascuno studio professionale, previsto dal regolamento generale sulla riforma delle professioni, «non è sorretto da adeguata giustificazione» e il ministero di Giustizia deve valutare «se fissare il tetto del numero dei praticanti in misura superiore», mentre occorre comunque che siano i consigli nazionali degli Ordini professionali a «fissare in via generale e con criteri predeterminati le possibilità di deroga».

È una delle numerose e pesanti censure del parere del Consiglio di Stato del 10 luglio n. 3169 con cui l'organo consultivo del Governo smonta uno dei provvedimenti-chiave in fatto di liberalizzazioni delle attività professionali, attuativo dell'articolo 3 del decreto legge 138/2011.

Palazzo Spada interviene a 360

gradi. Per esempio, sulle assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale. A negoziare gli schemi delle polizze, «in convenzione con i propri iscritti», dovranno essere direttamente i Consigli nazionali e gli enti previdenziali dei professionisti. Si dovrebbe ridurre così la possibilità per il professionista di stipulare «idonea assicurazione» al di fuori delle convenzioni negoziate dai Consigli.

Importante indicazione anche per i corsi di formazione nella fase del tirocinio e di «formazione continua» che il Consiglio di Stato ritiene necessario vengano regolamentati secondo i nuovi principi della liberalizzazione. In particolare, la regolamentazione deve essere limitata «alle modalità di definizione dei requisiti minimi dei percorsi di formazione, che poi possono essere soddisfatti e autodichiarati da qualsiasi soggetto, anche privato, e non neces-

sariamente svolti da collegi e ordini». A definire i contenuti dei corsi dovranno essere i Consigli nazionali degli ordini e non il ministero di Giustizia.

In materia disciplinare, bene fa il ministero di Giustizia a escludere con questo regolamento interventi sugli organi disciplinati aventi natura giurisdizionale, ma andrebbe inserita subito una «regola di incompatibilità» tra le funzioni amministrative e le funzioni disciplinari, «allo scopo di garantire terzietà e indipendenza di chi decide le questioni disciplinari». Per quanto riguarda la «pubblicità informativa dell'attività professionale» (bisogna evitare l'espressione «informazioni pubblicitarie»), occorre eliminare la condizione che la pubblicità debba essere «funzionale all'oggetto» dell'attività professionale, evitando che «un parametro non oggettivo possa poi essere valutato sotto il profilo disciplinare».

Va aggiunto che la violazione dei principi di correttezza e non ingannevolezza costituisce non solo «illecito disciplinare», ma anche violazione delle disposizioni di legge sulle pratiche commerciali scorrette (in pregiudizio dei consumatori) e sulla pubblicità ingannevole (in danno di altri professionisti).

Sul tirocinio non mancano altre osservazioni pesanti. Occorre ribadire che la durata di diciotto mesi è quella «massima», secondo la prescrizione legislativa. Inoltre è del tutto improprio considerare «obbligatorio» il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, anche quelle per cui oggi non è previsto, come per esempio ingegneri e architetti.

Dubbi anche sul limite di sei mesi per il riconoscimento del tirocinio svolto all'estero (da valutare se «proporzionato e compatibile con i superiori principi del diritto dell'Unione europea»),

mentre occorre fare salvo sia lo svolgimento del tirocinio prima del conseguimento della laurea, sia quello svolto presso pubbliche amministrazioni. Non convince neanche che «l'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi» comporti «l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto», risultando la previsione «non proporzionata ed eccessivamente gravosa». Questo comma andrebbe eliminato o andrebbe previsto un periodo più lungo di interruzione.

Censura anche sui corsi di formazione connessi al tirocinio il Consiglio di Stato. «L'obbligatorietà della frequenza sembra irrigidire notevolmente le modalità di svolgimento del tirocinio» ed è «preferibile» che la frequenza del corso sia «facoltativa, oltre che alternativa, e non concorrente, allo svolgimento della pratica».